



COMUNE DI URBINO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE CONTENZIOSO – CONTRATTI – SOCIETA' PARTECIPATE-ERP POLITICHE EDUCATIVE – TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE

N 94 Data 04-08-2022 N. Registro Generale 700	OGGETTO: Affidamento servizio di rappresentanza legale per la costituzione nel Giudizio innanzi alla Corte di Cassazione avverso Sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 523/2022 pubblicata in data 27.04.2022 - all'Avv. Alessandro Brandoni del Foro di Ancona CIG: ZC637674DB
--------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in data 04.03.2013 è stato notificato al Comune di Urbino atto di citazione innanzi al Tribunale di Ancona con il quale la Sig. ra. G. P ha convenuto in Giudizio, tra gli altri, il Comune di Urbino chiedendo l'accertamento e dichiarazione di responsabilità dei convenuti, nonché la condanna dei medesimi al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall'adozione dell'Ordinanza del Sindaco di Urbino n. 11/09/T.S.O. nei confronti di parte attrice, convalidata poi dal Giudice Tutelare presso il Tribunale di Urbino, Ordinanza poi annullata, unitamente al Decreto di convalida, a seguito di ricorso della Sig. ra.G. P., con Decreto del Tribunale di Urbino n. 271/10ANC;

Considerato che con determinazione del Dirigente del Servizio Segreteria Generale e Sviluppo n. 26 del 12.06.2013 il Comune di Urbino ha stabilito di affidare all'Avv. Alessandro Brandoni l'incarico costituirsi in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Urbino nel Giudizio proposto dalla Sig.ra G.P. innanzi al Tribunale di Ancona di cui sopra;

Visto che il suddetto Giudizio R. G. n. 902/2013 si è concluso con Sentenza n. 437/2013, pubblicata in data 14.03.2017 con la quale il Tribunale di Ancona ha respinto la domanda risarcitoria proposta dalla Sig.ra G.P. compensando integralmente le spese di lite,

Considerato che in data 09.10.2017 è stato notificato al Comune di Urbino atto di appello promosso dalla Sig.ra G.P. avverso la sentenza di cui sopra;

Vista la determinazione della Responsabile del Settore Contenzioso - Contratti – Società Partecipate – ERP n. 20 del 26.02.2020 con la quale è stato affidato all'Avv. Alessandro Brandoni del Foro di Ancona il servizio di rappresentanza legale finalizzato alla costituzione del Comune di Urbino e dell'allora Sindaco Franco Corbucci nel suddetto Giudizio di appello proposto dalla Sig.ra G.P. innanzi alla Corte di Appello di Ancona;

Vista la Sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 523/2022, pubblicata in data 27.04.2022, con la quale è stato integralmente rigettato l'appello promosso dalla Sig.ra G.P e confermata la Sentenza di primo grado con compensazione delle spese di lite;

Considerato che in data 08.07.2022 è stato notificato al legale del Comune di Urbino ricorso in cassazione promosso dalla Sig.ra Gamba Patrizia avverso la Sentenza della Corte di Appello di Ancona;

Visto che la compagnia di assicurazione che forniva copertura assicurativa al Comune di Urbino all'epoca dei fatti ha comunicato che non intende assumere la difesa dell'Ente che dovrà, pertanto, dotarsi, per la costituzione in Giudizio, di legale di propria fiducia;

Considerato necessario procedere alla costituzione in giudizio in tempo utile al fine di difendere, anche in secondo grado, la posizione del Comune di Urbino e dell'allora Sindaco Franco Corbucci;

Vista la relazione del Responsabile del Settore Polizia Municipale e Amministrativa – Servizi Demografici del 19.07.2022 con la quale si chiede al Settore Contenzioso – Contratti – Società Partecipate – ERP – Politiche Educative – Trasparenza/Anticorruzione di predisporre tutti gli atti di sua competenza per procedere al conferimento dell'incarico al legale al fine della costituzione del Comune di Urbino nel Giudizio proposto innanzi alla Corte di Cassazione e di cui sopra affidando, per ragioni di opportunità e continuità, il servizio di rappresentanza legale all'Avv. Alessandro Brandoni del Foro di Ancona che ha curato la difesa dell'Ente nei precedenti gradi;

Considerato che il Comune di Urbino non è dotato di personale abilitato al patrocinio legale per conto dell'Ente e che, pertanto, non sono rinvenibili nell'organico comunale figure in grado di svolgere tale incarico;

Ritenuto opportuno, come anche richiesto dal Responsabile del Settore Polizia Municipale e Amministrativa – Servizi Demografici, conferire l'incarico di rappresentare il Comune di Urbino e l'allora Sindaco Franco Corbucci nel suddetto Giudizio allo stesso professionista che ha assistito l'Ente curando la difesa dell'Amministrazione nei precedenti gradi in quanto a perfetta conoscenza di tutte le pregresse vicende processuali e che, per tale motivo, è in grado di predisporre al meglio la difesa dell'Amministrazione;

Rilevato che i servizi legali e, in particolare, la rappresentanza legale, sono espressamente considerati come prestazioni di servizi appartenenti ai contratti esclusi dall'integrale applicazione del D.Lgs 50/2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), numero 1);

Vista la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs 50/2016;
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente*

all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";

c) nel caso dei contratti comunque esclusi dall'ambito di applicazione del D.Lgs 50/2016 è da ritenere che la disciplina degli articoli 37 e 38 del medesimo D.Lgs 50/2016 non sia applicabile, anche basandosi su quanto stabilito dall'Anac con determinazione 25 febbraio 2015, n. 3;

Atteso che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

Rilevato, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;

Considerato comunque che oggi l'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 stabilisce che, l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro può avvenire mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Visti i principi espressi dall'art. 106, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di servizi supplementari;

Ritenuto che, nel caso di specie, il fatto che l'Avv. Alessandro Brandoni abbia curato la difesa dell'Amministrazione comunale nei gradi precedenti di Giudizio, costituisca motivazione sufficiente per procedere al conferimento dell'incarico al fine di proporre appello avverso la suddetta sentenza;

Visto il preventivo relativo agli onorari, alle competenze ed alle spese che potranno derivare dall'espletamento dell'incarico da parte del che l'Avv. Alessandro Brandoni pari ad Euro 5.699,13 (importo comprensivo di IVA, accessori e spese tutte);

Dato atto che il suddetto preventivo rispetta i parametri previsti dal DM 55/2014;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla costituzione in giudizio nei termini previsti attraverso il conferimento di incarico all'Avv. Alessandro Brandoni del Foro di Ancona;

Visto il decreto del Sindaco n. 21 del 30.12.2021 con il quale il Sindaco ha conferito all'Avv. Federica Paleani l'incarico di Posizione Organizzativa del Settore Contenzioso – Contratti – Società Partecipate – ERP – Politiche Educative – Trasparenza/Anticorruzione fino al 31.12.2022;

Visto l'art. 19 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alle competenze dei Responsabili di Settore;

Visto l'art. 39 del vigente statuto comunale rubricato "Compiti dei Responsabili di Settore";

Precisato che, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in ordine a quanto disposto con il presente atto;

VISTI:

- il Bilancio di previsione 2022/2024 approvato con atto di Consiglio Comunale n.16 del 24.02.2022 e successive variazioni;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 approvato con atto di Giunta Comunale n.37 del 04.03.2022 e successive variazioni;

- gli articoli 107 e 183, comma 9, del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;
- l'azione del PEG n. 1048;
- CIG: ZC637674DB;
- l'istruttoria predisposta dall'Ufficio Contenzioso e Contratti;

DETERMINA

1. di affidare all'Avv. Alessandro Brandoni del Foro di Ancona con studio in Ancona in Corso Mazzini n. 156, C.F. BRNLSN79C13D488V, il servizio di rappresentanza legale finalizzato alla costituzione del Comune di Urbino e dell'allora Sindaco Franco Corbucci nel Giudizio proposto dalla Sig.ra G.P. innanzi alla Corte di Cassazione, di cui in premessa, per un compenso onnicomprensivo di Euro 5.699,13 (IVA, accessori e spese tutte compresi) – Euro 4.671,42 (oltre IVA su imponibile);
2. di conferire all' Avv. Alessandro Brandoni del Foro di Ancona le più ampie facoltà di legge in ordine all'affidamento del servizio di cui al punto precedente;
3. di imputare la spesa di € 5.699,13 al Cap. 30/330, Bilancio 2022/2024, Azione 1048;
4. di demandare la sottoscrizione del lettera commerciale per la disciplina contrattuale del servizio in questione, la bozza della quale è allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale al Responsabile del Settore Polizia Municipale e Amministrativa – Servizi Demografici;
5. di precisare che responsabile del procedimento è la sottoscritta Avv. Federica Palcani Responsabile del Settore Contenzioso – Contratti – Società Partecipate – ERP – Politiche Educative – Trasparenza/Anticorruzione;
6. di dare atto che, in relazione al presente atto, per la sottoscritta, non ricorre conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 – bis della L. 241/90, dell'art. 6 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 4 del Codice di comportamento del Comune di Urbino e non ricorre l'obbligo di astensione previsto dall'art. 7 del DPR n. 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Urbino;
7. di dare atto che la presente determinazione rispetta gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti scaturenti dall'adozione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
9. di rappresentare che contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;



La Responsabile del Settore
Avv. Federica Palcani

Visto di regolarità contabile

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs. 18.8.2000 n. 267, giusto impegno/i n.1002.

Urbino, 09-08-2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
VALENTINO BIELLA



Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Urbino dal 23.08.2022 al 07.08.2022 n. 1611

Il/La responsabile per la pubblicazione



Comune di Urbino

**Settore Contenzioso – Contratti – Società Partecipate – ERP – Politiche Educative –
Trasparenza/Anticorruzione
Ufficio Contenzioso e Contratti**

Urbino, li 2022

t. n. .

Chiar.mo Avv.

Alessandro Brandoni

Piazza della Repubblica n. 1/A

60121 ANCONA (AN)

oggetto: Lettera commerciale per la disciplina contrattuale dell'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la costituzione nel Giudizio innanzi alla Corte di Cassazione avverso Sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 523/2022 pubblicata in data 27.04.2022 - all'Avv. Alessandro Brandoni del Foro di Ancona – CIG: 637674DB

Con determinazione del Responsabile del Settore Contenzioso - Contratti – Società Partecipate – ERP – Politiche Educative – Trasparenza/Anticorruzione n. del, esecutiva, è stato a Lei affidato il servizio in oggetto per un corrispettivo di Euro 99,13 (IVA, accessori e spese tutte compresi) – Euro 4.671,42 (oltre IVA su imponibile) ed alle condizioni di cui alla presente lettera commerciale approvata con la decima determinazione del Responsabile del Settore Contenzioso - Contratti – Società Partecipate - ERP Politiche Educative – Trasparenza/Anticorruzione n. del

La spesa complessiva di Euro 5.699,13 (IVA, accessori e spese tutte compresi) trova copertura finanziaria al Cap. 30/330, Bilancio 2022/2024, Azione 1048, imp. n. Le parti dovranno indicare gli estremi della presente lettera commerciale e il numero degli allegati di spesa sopra citati nonché il CIG.

Il servizio sarà regolato dalle condizioni di seguito riportate.

OGGETTO

Il Comune di Urbino acquisisce all'Avv. Alessandro Brandoni del Foro di Ancona con studio in Ancona in Piazza della Repubblica n. 1/A, C.F. BRNLSN79C13D488V il servizio di rappresentanza legale per la costituzione del Comune di Urbino e dell'allora Sindaco Franco Bucci nel nel Giudizio innanzi alla Corte di Cassazione avverso Sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 523/2022 pubblicata in data 27.04.2022 allo scopo di difendere gli interessi del Comune di Urbino nel giudizio in questione.

All'Avv. Alessandro Brandoni è conferita ogni più ampia facoltà di legge e tutto quanto possa essere richiesto per la migliore tutela degli interessi dell'Ente, ivi compresa la facoltà di chiamare in causa terzi.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di patrocinio verrà svolto dal professionista presso il suo domicilio o al domicilio dell'Ente, con il mantenimento di rapporti di collaborazione con il Comune e i suoi incaricati e,

sviluppare la propria attività, relativa all'incarico medesimo, con diligenza e professionalità.

3 - IMPORTO

L'importo del corrispettivo ammonta a complessivi Euro 5.699,13 (IVA, accessori e spese tutte compresi) oltre a tale somma non verrà riconosciuto al professionista altro importo e/o emolumento a qualsiasi titolo o ragione.

4 - PAGAMENTI

Il compenso per l'esecuzione del servizio di patrocinio in oggetto verrà liquidato a seguito di presentazione di fattura e previa verifica dell'attività espletata.

5- TRACCIABILITA'

L'Avv. Alessandro Brandoni con l'accettazione del presente affidamento, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136.

Le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente su conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

Si fa presente che, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della suddetta Legge 13.8.2010 n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136, l'Avv. Andrea Galvani si impegna affinché ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale contenga, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata. L'Avv. Andrea Galvani si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro e Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6- CODICE DI COMPORTAMENTO

Si informa l'Avv. Alessandro Brandoni che il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (codice generale) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 ed il Codice di Comportamento del Comune di Urbino, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013, sono disponibili nella sezione on line "Amministrazione Trasparente" del sito comunale al link://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_marche/_urbino/10_dis_gen/020_att_gen/.

Il contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi inseriti nel Codice Generale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento del Comune di Urbino approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013.

L'Avv. Alessandro Brandoni non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non deve aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Urbino nei confronti dell'impresa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

7- SICUREZZA

Il Comune di Urbino dichiara di non far luogo alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei rischi previsto dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, non ricorrendone i presupposti e dichiara, altresì, che, per l'esecuzione dei servizi in oggetto, gli oneri per eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza risultano essere pari a zero.

8. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'Avv. Andrea Galvani è Responsabile del trattamento relativamente agli interessati ed alle rispettive categorie di dati personali degli stessi, ricevuti dal Comune di Urbino quale Titolare del trattamento, assicurando di essere in possesso delle sufficienti garanzie per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del R.E. 679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Nello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto il Responsabile è pertanto tenuto a rispettare la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ed in particolare gli artt. da 28 a 36 del R.E. 679/2016, nonché l'art 2 quaterdecies del Codice privacy, nel caso in cui per il trattamento intenda avvalersi di personale alle proprie dipendenze, garantendo in tal caso che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza od abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

Il Responsabile potrà trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento dovrà informare il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

Il Titolare del trattamento vigilerà circa il puntuale rispetto da parte del Responsabile della normativa in materia di protezione dei dati personali, riservandosi di verificare in particolare il rispetto dell'art. 28, comma 3, lett. h), nonché dell'art. 30, comma 2.

9 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Il presente contratto, stipulato nella forma dello scambio di lettera commerciale è soggetto a registrazione fiscale in caso d'uso.

Il Responsabile del Settore
Polizia Municipale e Amministrativa
Dott. Fabio Mengucci

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i.